



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio
dei ministri

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Ufficio di Gabinetto

segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Dipartimento sviluppo sostenibile

- Direzione generale valutazioni ambientali

va@pec.mite.gov.it

Ministero della cultura

Ufficio di Gabinetto

udcm@pec.cultura.gov.it

DG archeologia belle arti e paesaggio

Servizio V

dg-abap@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**
USG

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), in località Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda, con opere di connessione nel medesimo comune e nel comune di Manfredonia (FG), di potenza pari a 48,635 MW.

Proponente: IPC Puglia S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Claudio Lavagnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2023

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante la “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-octies che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare, l'articolo 20, recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *"le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante *"Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema"*;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota n. 28279 del 29 dicembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da realizzarsi nel comune di Foggia (FG), in località Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda, con opere di connessione nel medesimo comune e nel comune di Manfredonia (FG), proposto dalla IPC Puglia S.r.l.;

ATTESO che il progetto è costituito da un impianto fotovoltaico di cui fanno parte tre campi di produzione fotovoltaica della potenza massima complessiva di circa 48,635 MW, nonché, tra le altre cose, un primo cavidotto interrato della lunghezza di circa 6,1 km da realizzarsi, pressoché integralmente, in Comune di Manfredonia, un secondo cavidotto interrato della lunghezza di circa 1,7 km e un arboreto superintensivo di olive da olio;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la IPC Puglia S.r.l., con nota del 28 ottobre 2021, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di impianto agrivoltaico in esame, successivamente annullata e sostituita – con nota del 7 marzo 2022 – a causa di un nuovo *layout* di progetto che ha determinato una riduzione della potenza da 53,696 MW a 48,635 MW;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 24 maggio 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, non sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la nota n. 1818 del 22 luglio 2022, con la quale il Ministero della cultura, Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame;

VISTO il parere n. 88 del 24 novembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha espresso parere favorevole subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali prescritte, nonché *“Parere favorevole di conformità del Piano Preliminare per l'Utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120 del 2017, fatto salvo il rispetto di quanto prescritto nella specifica condizione ambientale”*;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 1818 del 22 luglio 2022, ha rilevato che l'area di intervento appartiene all'Ambito Territoriale “Tavoliere” di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale, ove *“la crescente espansione degli impianti fotovoltaici su aree agricole sta determinando una perdita netta di suolo fertile e permeabile nonché [...] l'alterazione microclimatica e la perdita di habitat per specie vegetali e animali”*;

TENUTO CONTO, inoltre, che il citato Dicastero ha sottolineato che l'intervento proposto intercetta direttamente componenti culturali e paesaggistiche che, dagli elaborati del citato Piano paesaggistico territoriale regionale, risultano qualificati come “Ulteriori Contesti Paesaggistici” mentre, nell'area che circonda l'impianto, per un raggio di 3 chilometri, si rinvencono differenti “Ulteriori Contesti Paesaggistici” e “Beni Paesaggistici”;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, *“il progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invariante strutturali stabilite dal PPTR nella sezione B della scheda d'ambito del Tavoliere”* ed inoltre *“non è in linea e contrasta con gli obiettivi di qualità del PPTR e con la normativa d'uso dettata dalla Sezione C della Scheda d'ambito del PPTR”*;

RILEVATO, altresì, che il Ministero della cultura, con riferimento agli impatti cumulativi, nel citato parere n. 1818 del 22 luglio 2022, ha rilevato, nell'ambito della zona di visibilità teorica – da



Presidenza del Consiglio dei Ministri

intendersi quale area *buffer* di circa 3 chilometri – 2 impianti fotovoltaici e 13 aerogeneratori di cui 9 già realizzati e 4 relativi ad un impianto eolico in fase valutazione;

TENUTO CONTO che il citato Dicastero, avendo riguardo agli aspetti archeologici, ha evidenziato che l'impianto e le relative opere connesse incidono su un'area ad alto indice di significatività archeologica e in particolare che gli stessi interferiscono con il tracciato e l'area di rispetto del regio tratturello Foggia – Zapponeta, facente parte della rete dei tratturi "sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983 e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente";

RILEVATO che il Ministero della cultura ha sottolineato che "la sottostazione del Produttore" si colloca a meno di 1 chilometro dal citato regio tratturello Foggia – Zapponeta, il cui regime di tutela determina che la citata sottostazione si collochi nell'ambito di un'area da non ritenere idonea ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del citato decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

TENUTO CONTO che, ad avviso del citato Dicastero, nello studio delle alternative progettuali, "l'alternativa n. 1 (in area industriale) risulta in linea con quanto stabilito dal Dlgs n. 199/2021 in merito alle aree idonee e risulta avere più coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PPTR in merito alla localizzazione degli impianti fotovoltaici" risultando così conforme a quanto auspicato dal citato PPTR e che, pertanto, "risulta più opportuno sviluppare l'alternativa di localizzazione n. 1 come proposta dalla Società";

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, nonché il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto "Burden sharing";

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili" su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, il proponente ha verificato la coerenza e la compatibilità delle opere in progetto rispetto agli *“strumenti pianificatori territoriali e urbanistici di riferimento ed il sistema dei vincoli e delle discipline di tutela paesistico-ambientale”* e in particolare, tra le altre cose, rispetto al Piano paesaggistico territoriale regionale, ai *“beni culturali di cui alla parte seconda”* e ai *“beni paesaggistici di cui alla parte terza”* del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 88 del 24 novembre 2022, ha rilevato la sussistenza di impatti cumulativi con altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relative opere di connessione (realizzati, autorizzati e in fase di autorizzazione) prevedendo specifiche misure di mitigazione e compensazione di cui alle condizioni ambientali nn. 1, 2, 5 e 6;

CONSIDERATO, altresì che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, *“sono stati considerati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha rilevato che il tratto del traturello Foggia-Zapponeta *“non risulta più distinguibile se non nella mappatura catastale, come si evince dall'esito della verifica effettuata dalla Commissione sul SIT della Regione Puglia il 27/10/2022”*;

CONSIDERATO, altresì, che la citata Commissione ha ritenuto *“che il tracciato del cavidotto MT debba essere modificato in modo da evitare l'interferenza con il tracciato del “Traturello Foggia-Zapponeta” e con la relativa area di rispetto individuate nel PPTR della Regione Puglia, come indicato nella Condizione Ambientale n. 1”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 88 del 24 novembre 2022, all'esito dell'analisi condotta sulle due alternative localizzative sviluppate dal proponente, ha valutato di scartare la prima – relativa alla realizzazione dell'opera che qui si esamina in aree industriali – *“per il rischio di contaminazione del suolo da sostanze pericolose, non adatto alla coltivazione agricola, e per la lunghezza necessaria del cavidotto di connessione alla SSE di Terna”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che, in ragione della natura dell'opera, nonché delle misure di mitigazione individuate dal proponente, il progetto risulta compatibile dal punto di vista ambientale per la componente "suolo e sottosuolo", tenendo altresì conto del fatto che l'area interessata non è caratterizzata da colture pregiate legnose od orticole;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che le aree interessate dall'opera che qui si esamina, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sono classificate come zone agricole dalla strumentazione urbanistica vigente;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del citato articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che alla riunione del Consiglio dei ministri è stato invitato il Presidente della regione Puglia, in rappresentanza del quale è intervenuto il Vicepresidente avv. Raffaele Piemontese come da comunicazione del 4 maggio 2023, n. 364/sp;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DELIBERA

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto agrivoltaico costituito da un impianto fotovoltaico – di cui fanno parte tre campi di produzione fotovoltaica – e un arboreto superintensivo di olive da olio, localizzato nel comune di Foggia (FG), in località Borgo Mezzanone – Macchia Rotonda, con opere di connessione nel medesimo comune e nel comune di Manfredonia (FG), della IPC Puglia S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 88 del 24 novembre 2022 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI